

Da: tribunale.oristano@civile.ptel.giustiziacert.it

A: dottcostantinadasara@pecprocessotelematico.it

Ricevuto: 12/10/2022 alle 10:36

Oggetto: Tribunale di Oristano Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Allegati: IndiceBusta.xml (272 B) , Comunicazione.xml (1 KB) , 10493934s.pdf.zip (107 KB)

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Numero di Ruolo generale: 1/2022

Giudice: BUSSU PAOLA

Debitore: MANTEGA GIANLUIGI

Si da' atto che in data 12/10/2022 alle ore 10:36 il cancelliere NULCHIS MARIA CRISTINA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica dottcostantinadasara@pecprocessotelematico.it della parte COSTANTINA DASARA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 12/10/2022

Tipo Evento:

Oggetto: DECRETO DI APERTURA LIQUIDAZIONE E NOMINA LIQUIDATORE


Descrizione: DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE E NOMINA LIQUIDATORE DASARA COSTANTINA

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 12/10/2022 10:36

Registrato da NULCHIS MARIA CRISTINA





TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare

Il giudice designato alla trattazione iscritta al n. 1 del registro delle procedure di liquidazione *ex artt.* 14 *ter* e seguenti legge 3/2012, per l'anno 2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO

letti gli atti della procedura in epigrafe;

rilevato che Gianluigi Mantega (C.F. MNTGLG62A22F272E), nato a Mogoro (OR) il 22 gennaio 1962, residente a Cabras (OR) in Corso Umberto I n. 3, ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio *ex artt.* 14 *ter* e seguenti legge 27 gennaio 2012, n. 3;

visti gli artt. 14 *ter* e seguenti legge 3/2012, applicabile *ratione temporis* al procedimento sopra emarginato;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a Cabras (OR);

rilevato che il ricorrente non svolge attività d'impresa, risultando assunto, con contratto a tempo indeterminato, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con qualifica di collaboratore scolastico presso il Liceo De Castro di Oristano;

rilevato che, pertanto, il ricorrente non può accedere a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/2012;

ritenuto che il ricorrente versi in situazione di sovraindebitamento come definito dall'art. 6, comma secondo, legge 3/2012 (perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fonte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente), come dimostrato da:

- l'entità dei debiti assunti, ammontanti a complessivi euro 65.555,24, oltre spese di procedura;
- la consistenza del patrimonio del ricorrente, costituito unicamente da redditi da lavoro dipendente (retribuzione netta mensile, circa euro 1.300,00);
- la composizione del nucleo familiare (composto dal debitore e dalla anziana madre);

rilevato che, all'esito della integrazione documentale disposta con decreto 11 agosto 2022, la domanda del ricorrente risulta corredata da particolareggiata e dettagliata relazione dell'organismo di



composizione della crisi e completa della documentazione prescritta dagli artt. 9, comma secondo, e 14 *ter*, comma terzo, legge 3/2012;

tenuto conto che l'organismo di composizione della crisi ha espresso una valutazione positiva in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione;

ritenuto di condividere l'orientamento, ormai prevalente nella giurisprudenza di merito, che ritiene ammissibili proposte di liquidazione del patrimonio fondate, come nella specie, unicamente su redditi futuri, sempre che emerga la economicità della procedura, ossia la sua utilità rispetto allo scopo, da rinvenirsi non solo nel superamento della situazione di crisi del debitore ma anche nella necessità di distribuire ai creditori un qualche attivo, tenuto conto dei costi che la procedura stessa comporta;

osservato, invero, che, anche nelle ipotesi in cui non vi siano beni mobili e/o immobili da liquidare, il debitore mette a disposizione del ceto creditorio tutto il suo patrimonio (redditi anche futuri, crediti, rendite, nonché qualsivoglia utilità presente o sopportata nel corso della liquidazione, ossia – quantomeno – per i quattro anni successivi al deposito della domanda);

considerato, inoltre, che, a norma dell'art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012 (introdotto dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) l'incapiente può ottenere l'esdebitazione senza la liquidazione dei beni, sicché *a fortiori* deve consentirsi l'accesso alla procedura della liquidazione (e, quindi, all'eventuale successiva esdebitazione) da parte di colui che ha una qualche utilità da offrire ai suoi creditori, sebbene sotto forma di redditi (anche futuri);

rilevato che non risultano atti in frode ai creditori;

ritenuto, per quanto sopra esposto, che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 *ter*, legge 3/2012 e che, pertanto, debba essere dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione;

precisato, come già evidenziato nel decreto interlocutorio 11 agosto 2022, che il legislatore, prevedendo all'art. 14 *quinquies* che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda, ha individuato una durata minima, demandando al liquidatore di determinare la durata effettiva della procedura;

ribadito che, nell'ottica del perseguimento dello scopo della procedura come sopra delineato, nella redazione del programma di liquidazione (anche con riguardo alla determinazione della durata), il liquidatore dovrà necessariamente tenere conto delle capacità reddituali future del ricorrente, avuto riguardo alla sua età, al fine di garantire ai creditori una soddisfazione che, seppure parziale, non può essere irrisoria, anche per consentire al sovraindebitato di ottenere l'esdebitazione, una volta chiusa la procedura;



ritenuto che i limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, di cui all'art. 14 *ter*, comma sesto, lettera b, e 14 *quinqües*, comma secondo, lettera f, in conformità a quanto previsto per le altre procedure di sovraindebitamento (art. 9, comma 3 *bis* l. 3/2012) e per l'esdebitazione dell'incapiente (art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012), debbano essere individuati in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ossia – nel caso di specie - euro 735,00;

osservato che l'art. 14 *undecies* legge n. 3/12 prevede che i beni sopravvenuti sono riservati alla procedura, che si svolge nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14 *octies* legge n. 3/12, con la conseguenza che la cessione del quinto dello stipendio a favore di IBL Banca s.p.a. e BIBANCA s.p.a. dovranno cessare con l'apertura della procedura, venendo in rilievo un bene futuro;

osservato, invero, che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro che sorge nel momento in cui il dipendente matura il diritto a percepire il relativo ratco mensile di retribuzione;

osservato che la cessione di crediti futuri, fino alla venuta ad esistenza del credito ceduto, pur perfetta, è destinata ad esplicare efficacia meramente obbligatoria, mentre l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui i crediti ceduti vengono ad esistenza (cfr. Cass. 19 giugno 2001, n. 8333; Cass. 31 agosto 2005, n. 17590; Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 3 agosto 2017, n. 19341; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27278);

ritenuto che analoghe considerazioni debbano essere fatte con riferimento ai pagamenti effettuati dal terzo pignorato in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 265/2017 R. Es. Tribunale di Oristano, configurabile quale ipotesi assimilabile alla cessione *pro solvendo*, condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, la cui efficacia satisfattiva del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimessa alla successiva riscossione dell'importo assegnato (Cass. 20 agosto 2014, n. 18051);

osservato che non può essere disposta la sospensione della procedura esecutiva citata, in quanto detta procedura si è conclusa con l'ordinanza di assegnazione 15 settembre 2017 (cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19394; Cass. 7 giugno 2016, n. 11660; Cass. 23 agosto 2011, n. 17520, in merito all'identificazione del momento conclusivo del processo di espropriazione presso terzi con l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato);

ritenuto, ad ogni modo, in ragione delle considerazioni già svolte, alla luce dei caratteri di universalità e concorsualità che contraddistinguono la presente procedura (fondata sullo spossessamento dei beni del debitore), che dalla comunicazione del presente decreto, il datore di lavoro dovrà provvedere al



pagamento della parte della retribuzione destinata ad adempiere all'ordinanza di assegnazione, così come alla cessione del quinto dello stipendio, al liquidatore;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Gianluigi Mantega (C.F. MNTGLG62A22F272E), nato a Mogoro (OR) il 22 gennaio 1962;

nomina liquidatore, la dott.ssa Costantina Dasara, professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

dispone sino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex art. 14 novies*, comma quinto, legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14 ter* legge 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14 *ter*, comma sesto, lettera b), l. 3/2012 in euro 735,00, riservandosi ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica,

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

dispone che il liquidatore: proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art. 14 sexies* legge 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione (tenuto conto di quanto indicato a riguardo in parte motiva), alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* legge 3/2012 e alla liquidazione *ex art. 14 novies* legge 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

dispone che il presente decreto venga notificato, a cura del liquidatore, ai creditori di cui alla domanda di ammissione alla procedura di liquidazione, e che venga pubblicato, unitamente alla domanda, nel sito internet del Tribunale.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al liquidatore nominato
Oristano, 11 ottobre 2022

Il Giudice Delegato
dott.ssa Paola Bussu

